

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1950)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1971

Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle previsioni del programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 855, ed in attuazione di detto programma, è stata autorizzata, per le opere ospedaliere, ivi comprese quelle di edilizia universitaria, sul bilancio di questo Ministero, in virtù di leggi speciali (30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82; 20 giugno 1969, n. 383) il

limite di impegno di complessive lire 18 miliardi in contributi costanti trentacinquennali pari a lire 389.890 milioni (di cui 52 miliardi per cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati) oltre a lire 118.921 milioni assistite dal contributo statale sui fondi ordinari di bilancio, nonché lire 54.437 milioni a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno, per un totale complessivo quindi di lire 563.248 milioni di opere.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In attuazione dei programmi suddetti è stato già iniziato un ingente complesso di opere che occorre portare a completamento.

Lo stanziamento di lire 3 miliardi, per l'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi da assegnarsi con le modalità previste dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, ammonta a lire 3 miliardi che consente la realizzazione di opere per complessive lire 65 miliardi, di cui lire 40 miliardi nell'Italia meridionale e nelle isole e lire 25 miliardi nelle regioni del Centro-Nord.

Con apposita norma si prevede la facoltà, da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro della sanità e con quello della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, di autorizzare la costruzione immediata di opere ospedaliere, indipendentemente dalle statuizioni previste nei programmi di intervento e ciò per potere sopperire alle sopraggiunte impellenti necessità di carattere tecnico e sanitario.

Analogamente a quanto prescritto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 82 del 1968, è previsto l'accantonamento per l'esecuzione di opere universitarie, del 20 per cento del finanziamento limitatamente a lire 3 miliardi, pari a lire 600 milioni di contributi ed a circa lire 13 miliardi di lavori.

Allo scopo di portare a compimento le opere comprese nei programmi già approvati viene stabilito il criterio di dare la priorità al completamento delle costruzioni già iniziate, sia di ospedali, che di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati e viene altresì stabilito che, qualora nel frattempo dovesse essere approvato il Piano nazionale ospedaliero transitorio — PNOT — la concessione del contributo resta subordinata alle statuizioni previste dal Piano. Comunque anche in questo caso, sulla base delle direttive già impartite dal Ministero della sanità con decreto ministeriale 13 agosto 1969 sugli obiettivi e criteri da tenere presenti per la formazione del PNOT, dovrà darsi priorità al completamento dei lavori già avviati a realizzazione, con precedenti contributi.

Una importante disposizione è quella che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici

le stesse facoltà concesse con l'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, ai Provveditorati alle opere pubbliche, di disporre, cioè, la concessione di ulteriori contributi — sempre nei limiti delle previsioni dei programmi — ed integrazione di quelli precedentemente concessi qualora gli stessi si rivelino insufficienti a consentire il completamento o la realizzazione dei lotti funzionali di opere ospedaliere in genere, utilizzando, per tali integrazioni, le promesse di contributo relative ad opere ospedaliere per le quali non sono stati presentati i progetti nei termini. Le realizzazioni di queste ultime opere non sono comunque pregiudicate in quanto il Ministero dei lavori pubblici, a termini della norma stessa, è tenuto al reintegro dei contributi così impiegati, con impegno sugli stanziamenti di bilancio dell'anno finanziario successivo.

Con l'attribuzione di tale facoltà ai provveditori si prevedeva di conseguire la sollecita realizzazione delle opere ospedaliere mercè l'impiego di contributi non utilizzati e nello stesso tempo di stimolare gli enti a non ritardare i propri adempimenti nonché la riduzione del fenomeno dei residui passivi.

Tale norma, però, appunto perchè circoscritta nella sua applicazione nell'ambito territoriale di ciascun Provveditorato non ha potuto dare l'auspicato esito sia perchè più volte hanno concorso particolari situazioni locali, sia perchè in molti casi se, da un lato, vi erano contributi da utilizzare per mancata presentazione dei progetti, dall'altro, non vi era la necessità di impiegare tali contributi per altre opere; mentre in altri casi la situazione era capovolta.

Tali situazioni hanno, quindi, fatto sorgere la fondata convinzione che la norma in questione può dare esito positivo soltanto se la sua applicazione è svincolata dall'ambito territoriale di ciascuna Regione, attribuendo quindi allo stesso Ministro dei lavori pubblici il potere di utilizzare a favore di opere ospedaliere per le quali è stato presentato il relativo progetto, il contributo promesso ad altre e per le quali tale circostanza non si è verificata e provvedendo, a favore di queste ultime, al reintegro del con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributo distolto con impegno sugli stanziamenti di bilancio dell'anno finanziario successivo.

Allo scopo, poi, di consentire anche agli enti ospedalieri di avvalersi di più semplici e più celeri procedure quando venga ad essi affidata l'esecuzione di opere comprese nei programmi predisposti ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, l'articolo 5 estende nei confronti di tali enti l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, che, tra l'altro, reca provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche.

È da tener inoltre presente che lo stanziamento di fondi previsto dal disegno di legge e l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici della facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383 (che consente ai Provveditori alle opere pubbliche

di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso ai fini della realizzazione di lotti funzionali di ospedali o per il loro completamento) permetterà di completare quelle opere i cui importi di spesa superino quelle già ammesse a contributo.

L'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici della cennata facoltà renderà possibile l'immediata mobilitazione di lavori già iniziati per un importo di circa 220 miliardi da aggiungere ai 65 miliardi di opere da realizzare con il nuovo stanziamento.

L'entità tanto della manodopera quanto dei mezzi d'opera e dei materiali da impiegare nelle nuove costruzioni apporterà ovviamente anche un notevole contributo ai fini della risoluzione della crisi nei settori dell'edilizia e dell'industria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è fissato per l'anno finanziario 1971 in lire 3 miliardi.

Il finanziamento indicato dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate di ospedali, nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1969, n. 383.

Art. 4.

Ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, ha facoltà di autorizzare l'esecuzione immediata di opere ospedaliere, a valere sul limite d'impiego di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici allorchè trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine prescritto dallo stesso articolo 4.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano anche nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per l'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.